

da parte di ipovedenti e non vedenti, alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e fruibili, alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, dando attuazione all'art. 30, par. 1, lett. a, della Convenzione. Il Testo unico della radiotelevisione (Decreto legislativo n. 117/2005) contiene altresì nome ad hoc sulla fruizione dei programmi televisivi da parte delle persone disabili, profilo specificamente oggetto di tutela anche nella Convenzione ONU (art. 30, par. 1, lett. b).

Anche nel campo dello sport, il legislatore italiano ha predisposto un'apposita normativa diretta a promuovere la pratica e la disciplina sportiva da parte dei disabili. Rileva al riguardo la Legge 15 luglio 2003, n. 189, Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, che ha esteso le competenze del Coni (Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate) alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva per le persone disabili, impegnando il Coni a: a) promuovere e sviluppare, con adeguate risorse, le attività sportive dei disabili; b) riconoscere agli atleti disabili il medesimo trattamento premiale ed economico accordato agli atleti normodotati nelle olimpiadi. Sempre con la Legge n. 189/2003 il legislatore ha istituito il Comitato italiano paraolimpico (Cip) con competenze relative all'organizzazione e alla gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili. Si rileva altresì che a partire dalla Legge finanziaria 2006 è stato assegnato al Cip un contributo di 500.000 euro per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica. Detto contributo è stato aumentato dalle successive leggi finanziarie.

Quanto alla partecipazione alla vita politica e pubblica, l'art. 29 della Legge n. 104/1992 sull'esercizio del diritto di voto stabilisce le misure dirette a garantire alle persone con disabilità di raggiungere il seggio elettorale e consente loro di essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia qualora essi non siano in grado di esercitare autonomamente il diritto di voto. Gli elettori affetti da grave infermità possono anche ricorrere al voto a domicilio, disciplinato dalla Legge n. 22/2006, come modificato dalla Legge n. 46/2009.

Nella stesso spirito, l'art. 29, lett. a, della Convenzione ONU prevede l'obbligo degli Stati di garantire la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori, proteggendo l'autonomia e la segretezza del loro voto e, ove necessario, autorizzandole a farsi assistere nella votazione da una persona di loro scelta. Gli Stati parti devono inoltre garantire l'accessibilità delle procedure, delle strutture e dei materiali elettorali.

Al riguardo, rilevano la Legge 15 gennaio 1991, n. 15, Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti, che stabilisce i requisiti di accessibilità delle sezioni (vale a dire accessibilità alle carrozzelle, lista di candidati affissa ad un'altezza che consenta un'agevole lettura, piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri, identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica). A seguito dell'entrata in vigore della Legge 16 aprile 2002, n. 62, Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale, almeno una cabina su quattro di ogni sezione dovrà essere accessibile, salvo i casi in cui esista una comprovata impossibilità logistica (art. 2).

In conformità all'art. 29, lett. b, della Convenzione ONU sulla non discriminazione delle persone con disabilità nella conduzione degli affari pubblici e sulla promozione della loro partecipazione alla vita pubblica, l'art. 30 della Legge n. 104/1992 prevede che le Regioni adottino forme di consultazione che garantiscano la partecipazione dei disabili nella redazione dei programmi di promozione e tutela dei diritti delle persone disabili. In particolare, le Regioni sono tenute, con le modalità organizzative ritenute più idonee (ad esempio, istituzione di consulte di associazioni o di operatori, sondaggi o altro), a consentire ai cittadini interessati di partecipare alla fase di individuazione degli obiettivi ed al reperimento delle risorse per il loro conseguimento.

1.1.10 ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

L'accessibilità rappresenta uno dei principi cardine della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Essa costituisce il requisito fondamentale per l'esercizio da parte delle persone disabili del diritto di godere di una serie di diritti fondamentali, primi fra tutti, il diritto di vivere in modo indipendente e di partecipare a tutti gli aspetti della vita quotidiana. Ai sensi della Convenzione ONU, il concetto di accessibilità non si limita a garantire il diritto del disabile di accedere all'ambiente fisico e ai trasporti, ma si estende all'informazione e alla comunicazione e ad altre attrezzature e servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. L'art. 9 della Convenzione ONU prevede l'obbligo per gli Stati parti di adottare le misure necessarie al fine di rimuovere gli ostacoli all'accessibilità relativi a: a) edifici, viabilità e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; b) servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza. L'accessibilità, così intesa, si collega alla mobilità personale (art. 20) e costituisce il requisito per l'esercizio della libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione (art. 21). Da un punto di vista sostanziale, si può affermare che il concetto di accessibilità accolto nella Convenzione ONU è corrispondente a quello contemplato dalla Legge n. 104/1992 negli artt. 24-28.

I principi cui si ispira l'art. 9 della Convenzione ONU sono altresì contenuti nell'art. 8 della Legge n. 104/1992 in base al quale l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili si realizzano, tra l'altro, attraverso interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare e superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 8, lett. c). Per il conseguimento di tale fine, l'art. 24 della Legge n. 104/1992 prevede l'adozione di specifiche misure da parte di enti pubblici e privati, per l'abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche che impediscono alle persone disabili di vivere in maniera indipendente e partecipare a tutti gli aspetti della vita. Nello specifico, l'art. 24 stabilisce che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati in contrasto con la normativa in materia di eliminazione di barriere architettoniche, le cui difformità siano tali da rendere l'utilizzazione dell'opera da parte di persone disabili, sono dichiarate inabitabili e inagibili (art. 24, comma 7). Il rilascio di autorizzazione per la costruzione di dette opere è subordinata alla verifica di conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico incaricato dal comune che deve accertare che le opere siano realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche. Tale richiesta di autorizzazione risponde all'obbligo previsto dall'art. 9, par. 2, lett. a, della Convenzione di verificare l'applicazione delle norme in materia di accessibilità. Al fine di garantire l'uniformità delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la Legge n. 104/1992 prevede che i comuni adeguino il loro regolamento edilizio alle disposizioni vigenti in materia. I regolamenti edilizi in contrasto con tali disposizioni perdono efficacia.

Per quanto concerne l'accessibilità applicata alla comunicazione e all'informazione, la Convenzione ONU dispone l'obbligo per gli Stati parti di adottare misure adeguate per promuovere l'accesso delle persone disabili all'informazione e alle nuove tecnologie (art. 9 par. 2, lett. f, g).

Al fine consentire alle persone con disabilità di usufruire dei mezzi e dei servizi di informazione su base di uguaglianza con gli altri individui, l'art. 25 della Legge n. 104/1992 dispone che il Ministero delle poste e delle comunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia delle persone disabili e iniziative volte a favorire la ricezione da parte di persone

con disabilità sensoriale di programmi di informazione, culturali e di svago, nonché la diffusione di decodificatori. Sebbene l'art. 25 della Legge n. 104/1992 si limiti a prevedere l'accessibilità delle persone disabili ai servizi radiotelevisivi e telefonici e non anche sistemi di comunicazione come internet, il suo contenuto deve essere interpretato alla luce del progresso della tecnologia nel settore informatico e della comunicazione. Tali lacune sono state peraltro colmate dalla Legge n. 4/2004 (Legge Stanca) e successivi decreti attuativi. L'art. 1 della Legge Stanca riconosce il diritto di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazioni e relativi servizi, sia informatici che telematici, in particolare a quelli della pubblica amministrazione in conformità con il principio di uguaglianza affermato dall'art. 5 della Convenzione nonché dall'art. 3 della Costituzione italiana.

Al riguardo, va evidenziato che il contenuto dell'art. 25 della Legge 104/1992, così come integrato dalla la Legge n. 4/2004 è altresì rispondente al contenuto dell'art. 21 della Convenzione ONU relativo alla libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione. La disposizione convenzionale in oggetto prevede che gli Stati parti devono adottare tutte quelle misure volte a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e opinione attraverso mezzi di loro scelta e mediante tecnologie adeguate (art. 21, lett. a), nonché richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità (art. 21, lett. c). Secondo l'art. 21 della Convenzione, costituisce parte integrante del diritto alla libertà di pensiero e opinione e del diritto all'accesso all'informazione, il riconoscimento e la promozione dell'uso del linguaggio dei segni (art. 21, lett. e). La Legge n. 104/1992 contiene delle norme relative alla lingua italiana dei segni (Lis) per quanto riguarda la formazione degli insegnanti di sostegno e servizi di aiuto personale (artt. 8 e 9).

Come precedentemente sottolineato, il concetto di accessibilità comprende anche quello di mobilità. Detta mobilità è oggetto dell'art. 20 della Convenzione ONU e concerne essenzialmente la facoltà delle persone disabili di disporre e fruire di forme di assistenza, ausili e tecnologie di supporto che permettano ai disabili di muoversi nei tempi e nei modi da essi scelti e a costi accessibili. L'art. 20 invita inoltre gli Stati parti ad adottare misure idonee ad agevolare l'accesso delle persone disabili agli ausili per la mobilità. Al riguardo, l'art. 26 della Legge n. 104/1992 rimette alle Regioni la disciplina delle modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone disabili di muoversi sul territorio in condizioni di parità con gli altri cittadini, usufruendo dei servizi di trasporto pubblico o altri servizi alternativi. A ciò si aggiungono le disposizioni previste dall'art. 27 della Legge 104/1992, in base al quale il bilancio dello Stato si fa carico, nella misura del 20%, delle modifiche degli strumenti di guida destinati a persone con incapacità motorie permanenti quale strumento protesico extra-tariffario. Inoltre, al fine di favorire l'accessibilità declinata alla viabilità, l'art. 28 della summenzionata Legge dispone che i comuni sono tenuti ad assicurare spazi riservati ai veicoli delle persone disabili nei parcheggi gestiti direttamente, in concessione e in quelli realizzati da privati.

In tema di mobilità, il DPR 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, prevede inoltre un'apposita disciplina riguardo ai servizi speciali di pubblica utilità. In particolare, l'art. 24 del DPR n. 503/1996 stabilisce, tra l'altro, che a) nei mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità delle porte di uscita; b) all'interno di almeno un'autovettura deve essere prevista una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per consentire lo stazionamento di una sedia a ruote; c) nelle stazioni metropolitane deve essere agevolato l'accesso e lo stazionamento su sedia

a ruote. Ulteriori indicazioni sono contenute nell'art. 25 del DPR n. 503/1996 con riferimento al trasporto ferroviario (in particolare, alle dotazioni specifiche delle stazioni), nonché nell'art. 26 in relazione ai servizi nazionali di navigazione.

Alle norme concernenti la mobilità contenute nella Legge n. 104/1992 si aggiungono altresì le disposizioni del Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 24, relativo alla Disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione del Regolamento (CE) 1107/2006 concernente i diritti delle persone con disabilità e persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, entrato in vigore il 26 luglio 2008. In base al Regolamento, le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, hanno il diritto di viaggiare in aereo alle stesse condizioni degli altri cittadini, prevedendo l'adozione di misure idonee a garantire l'esercizio di tale diritto.

1.1.11 GIUSTIZIA

La tutela delle persone con disabilità nel settore della giustizia si fonda in prima istanza sul riconoscimento della loro eguaglianza davanti alla legge. Nell'ordinamento italiano tale riconoscimento è previsto dall'art. 3 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza discriminazioni. Anche la Convenzione ONU afferma nell'art. 12 il diritto delle persone con disabilità al riconoscimento della loro personalità giuridica. Quest'ultima si acquista al momento della nascita e comporta il divenire, *pleno iure*, soggetti di diritto ovvero titolari di diritti e obblighi e, pertanto, soggetti meritevoli di protezione normativa e giudiziaria.

La disposizione convenzionale stabilisce, inoltre, nel par. 2, il diritto delle persone con disabilità a godere, su base di eguaglianza con gli altri individui, della capacità giuridica, prevedendo l'obbligo degli Stati parti di adottare le misure idonee al suo esercizio. Diversamente dalla personalità giuridica, l'acquisto della capacità giuridica non avviene al momento della nascita, ma è subordinato alla sussistenza di altri requisiti quali il raggiungimento della maggiore età o la capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. All'acquisto della capacità giuridica va ricondotta la capacità di compiere atti giuridici idonei ad incidere sulla sfera personale e patrimoniale dell'individuo. In tal senso, la capacità giuridica può essere intesa come la capacità d'agire riconosciuta dall'ordinamento italiano nell'art. 2 del Codice civile.

Al fine di garantire il pieno esercizio della capacità giuridica da parte delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita, il par. 4 dell'art. 12 della Convenzione, stabilisce l'obbligo degli Stati parti di adottare le misure idonee a tutelare l'esercizio della capacità legale delle persone con disabilità e prevenire eventuali abusi in conformità alla normativa internazionale sui diritti umani. Sulla base della disposizione convenzionale, tali misure devono: a) rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona con disabilità; b) essere proporzionate e adatte alle sue condizioni; c) essere applicate per brevi periodi; d) essere sottoposte a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente e imparziale o di un organo giudiziario. Specifica tutela è accordata dall'art. 12, par. 5, della Convenzione all'esercizio dei negozi giuridici inerenti i diritti patrimoniali e successori e l'accesso ai principali strumenti di finanziamento.

Al riguardo, occorre segnalare che nell'ordinamento italiano la partecipazione e il sostegno necessario alle persone con disabilità relativamente alla loro capacità di compiere atti giuridici di carattere patrimoniale e personale è garantita dall'istituto dell'amministratore di sostegno (Legge 9 gennaio 2004, n. 6). Attraverso l'amministrazione di sostegno, la persona che versa in una situazione di infermità o di menomazione fisica o psichica, anche se parziale o temporanea, può provvedere ai propri interessi (art. 404 Cod. civ.) senza perdere il suo status giuridico. La capacità giuridica

non viene alterata dall'assistenza prestata dall'amministratore di sostegno, il quale è nominato dal giudice tutelare competente per curare affari specifici oggetto dell'amministrazione.

L'uguale riconoscimento davanti alla legge delle persone con disabilità costituisce la premessa per l'esercizio di un altro diritto riconosciuto dalla Convenzione ONU, ovvero, il diritto di accesso alla giustizia (art. 13). Al riguardo, la norma convenzionale stabilisce l'obbligo degli Stati parti di garantire la partecipazione diretta e indiretta delle persone con disabilità nei procedimenti giudiziari su base di eguaglianza con gli altri individui. A tal fine, gli Stati parti devono predisporre misure volte ad eliminare eventuali ostacoli all'accesso effettivo alla giustizia, compresa l'adozione di accomodamenti procedurali e altri accomodamenti relativi all'età necessari per garantire il pieno godimento del diritto, e promuovere una formazione adeguata del personale del settore della giustizia tra cui le forze di polizia e il personale penitenziario.

Con riferimento all'art. 13 della Convenzione, si rileva che l'art. 37 della Legge n. 104/1992 attribuisce ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa la competenza a disciplinare le modalità di tutela del soggetto con disabilità, tenendo conto delle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione all'interno dei locali di sicurezza, nell'ambito dei procedimenti penali, nonché nei luoghi di custodia preventiva e di espiatione della pena. Tale norma è integrata dalla Legge 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che contiene disposizioni sulla tutela di tutti i soggetti sottoposti a detenzione. Disposizioni ad hoc su individui infermi o seminfermi di mente sottoposti a reclusione sono contenute nel DPR 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, e nel Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, Riordino della medicina penitenziaria, che stabilisce il diritto dei detenuti e degli internati all'accesso alle prestazioni di prevenzione e cura previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Con riferimento alle situazioni di privazione della libertà, occorre segnalare che l'art. 14 della Convenzione ONU sancisce il diritto fondamentale delle persone con disabilità di godere, su base di eguaglianza con altri individui, della libertà e sicurezza personale, la cui privazione può avvenire solo in conformità alla legge e non può essere disposta per la sola esistenza di una disabilità. Nell'ambito dell'ordinamento italiano il diritto alla libertà e sicurezza della persona, conformemente alla previsione convenzionale, si configura come diritto inviolabile garantito a livello costituzionale. L'art. 13 della Costituzione stabilisce, infatti, che la libertà personale è inviolabile e che eventuali forme di detenzione, ispezione o perquisizione personale sono ammesse soltanto se disposte dall'autorità giudiziaria e opportunamente motivate.

Si riscontra un'ulteriore profilo di conformità dell'art. 37 della Legge n. 104/1992 con l'art. 14, par. 2 della Convenzione, che impone agli Stati parti l'obbligo di assicurare alle persone con disabilità, privati legittimamente della libertà a seguito di una qualsiasi procedura, l'applicazione delle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani, su base di uguaglianza con gli altri individui, e la conformità alle norme della stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Rileva altresì in materia, l'art. 15, par. 2, della Convenzione che prevede l'obbligo degli Stati parti di adottare tutte le misure di carattere legislativo, amministrativo e giudiziario volte ad impedire che le persone con disabilità possano formare oggetto di torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; ciò in considerazione del fatto che esse, in ragione della loro disabilità, possono essere più esposte di altre a tale rischio. Da questa previsione normativa possono trarsi a cascata una serie di obblighi ulteriori tra i quali, *inter alia*, l'obbligo per lo Stato di vietare la tortura, le pene o i trattamenti inumani o

degradanti rispetto alle persone con disabilità nell'ambito dei luoghi di detenzione da parte di pubblici ufficiali, l'obbligo di procedere ad indagini imparziali quando sussistano fondati motivi per ritenere che una persona con disabilità sia stata oggetto di tortura ed, infine, l'obbligo dello Stato di dotarsi di un sistema giudiziario tale da garantire la punizione dei colpevoli e il risarcimento della persona offesa.

Sebbene manchi nell'ambito del Codice penale italiano la previsione della figura *criminis* della tortura, l'art. 36 della Legge n. 104/1992 prevede l'inasprimento della sanzione penale quando la persona offesa da reati di particolare gravità sia un soggetto disabile. In particolare, le fattispecie richiamate dall'art. 36 della Legge n. 104/1992 riguardano i reati contro la libertà sessuale (artt. 519 e ss., Cod. pen.) ed i reati contro la persona (Titolo XII del Libro II del Codice penale) per i quali è previsto un aggravamento della pena da un terzo alla metà qualora il reato venga perpetrato contro una persona con disabilità.

1.1.12 MONITORAGGIO

La Legge n. 104/1992 prevede negli artt. 41 e 41 bis alcuni strumenti di monitoraggio sulle politiche in materia di disabilità. Nella sua originaria formulazione, l'art. 41 prevedeva l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. Tale Comitato costituiva un organo ausiliario allo svolgimento delle competenze conferite all'allora Ministro per gli affari sociali, chiamato a coordinare le attività delle amministrazioni statali competenti a realizzare gli obiettivi della Legge n. 104/1992 e a promuovere politiche di sostegno a favore delle persone con disabilità nonché a verificarne l'attuazione (art. 41, comma 1).

Il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap era composto, *inter alia*, da cinque esperti scelti tra enti e associazioni di tutela dei disabili. Con il DPR n. 373 del 20 aprile 1994, tale Comitato è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a sua volta abolito nel 2001, trasferendo le relative funzioni all'allora Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità declina la questione dell'applicazione e del monitoraggio in modo diverso a livello nazionale e a livello internazionale dettando norme specifiche e prevedendo l'istituzione di meccanismi ed organi ad hoc.

A livello nazionale, tale fase è disciplinata nell'ambito dell'art. 33 della Convenzione che distingue tre situazioni. In primis, l'art. 33, par. 1, stabilisce la creazione a livello nazionale di uno o più punti di contatto e la creazione o l'individuazione nell'ambito delle amministrazioni statali di una struttura di coordinamento stabile tra i diversi attori istituzionali avente il compito di provvedere all'attuazione e al monitoraggio delle disposizioni convenzionali. Mancano nella Convenzione indicazioni sull'articolazione e sulle competenze da attribuirsi a tali punti di contatto che, a livello interno, potrebbero essere svolte sia da una persona, ad esempio un ministro, che da un'apposita commissione nazionale sulla disabilità. Indipendentemente dalla forma assunta, tali punti di contatto devono svolgere un ruolo di coordinamento tra i diversi ministeri e dipartimenti per quanto concerne l'attuazione dei diritti dell'uomo e dei disabili.

Al riguardo, va segnalato che con l'art. 3 della Legge n. 18/2009 è istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità avente il compito di promuoverne la piena integrazione sulla base dei principi sanciti nella Convenzione e di quelli contenuti nella Legge n. 104/1992.

Tra i compiti previsti in capo all'Osservatorio vi è quello di promuovere l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto sulle misure adottate a livello nazionale previsto dall'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; esso, inoltre, predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei disabili; predispone la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità prevista dall'art. 41, comma 8, della Legge n. 104/1992. Infine, tra i compiti attribuiti all'Osservatorio vi è la realizzazione di studi e ricerche volte ad individuare aree prioritarie d'interventi per la promozione dei diritti dei disabili.

L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono state disciplinate mediante il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 luglio 2010, n. 167 contenente il Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Tale Osservatorio avente carattere consultivo e di supporto tecnico-scientifico per quanto concerne l'elaborazione a livello nazionale delle politiche sulla disabilità costituisce la struttura di coordinamento volta a facilitare l'attuazione delle disposizioni convenzionali che gli Stati parti hanno l'obbligo di designare o istituire ai sensi del par. 1 dell'art. 33.

L'art. 33, par. 2, della Convenzione prevede, inoltre, il mantenimento, il rafforzamento o l'istituzione di una struttura indipendente, che risponda ai principi relativi allo status e al funzionamento delle autorità nazionali in materia di diritti umani previsti nella Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 A/RES/48/134 e noti come Principi di Parigi. Tali principi concernono la composizione, le competenze ed il meccanismo di funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione dei diritti umani. Sulla base dei Principi di Parigi, le istituzioni nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità devono configurarsi come organi indipendenti, il cui mandato deve essere stabilito a livello costituzionale o mediante legge ordinaria. Le funzioni che tali istituzioni svolgono riguardano il controllo dell'esecuzione da parte degli Stati degli obblighi convenzionali, la formulazione di raccomandazioni al governo in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, la predisposizione dei rapporti che gli Stati parti devono inviare al Comitato ONU, lo svolgimento di inchieste e il ricevimento di ricorsi da parte di individui o di organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

La disposizione convenzionale precisa, infine, che nel processo di monitoraggio a livello nazionale deve essere coinvolta la società civile e, in particolare, le persone con disabilità e le loro associazioni rappresentative (art. 33, par.3).

Nell'ordinamento italiano esistono istituzioni governative che svolgono un ruolo nella promozione e, in particolare, nella protezione dei diritti umani quali il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero per gli Affari Esteri (Cidu). Tali istituzioni non sono tuttavia caratterizzate dal requisito di indipendenza richiesto dalla Convenzione.

A livello internazionale, l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione nell'ambito degli ordinamenti interni viene realizzato attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 34, di un apposito Comitato il quale si compone di 18 membri. Ad esso gli Stati parti alla Convenzione hanno l'obbligo di presentare rapporti periodici sulle misure adottate a livello nazionale per dare attuazione alla Convenzione (art. 35). Per quanto riguarda l'Italia, come anticipato, l'elaborazione di tale rapporto rientra tra i compiti

dell'Osservatorio (art. 3, comma 5, Legge n. 18/2009).

Tra gli strumenti di monitoraggio previsti nella Legge n. 104/92 si annovera anche la raccolta di dati statistici. L'art. 41 bis (modificato dalla Legge n. 162/1998) stabilisce, infatti, che il Ministro competente promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap. Tale strumento è peraltro conforme all'art. 31 della Convenzione dedicato alla raccolta di dati statistici. In base all'art. 31 gli Stati parti si impegnano, infatti, a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche con l'obiettivo di formulare ed attuare politiche mediante le quali consentire la piena applicazione delle disposizioni convenzionali, ovvero, la piena tutela delle persone con disabilità. La norma stabilisce, inoltre, che il processo di raccolta dei dati debba essere rispettoso del diritto alla riservatezza e della vita privata delle persone con disabilità, nonché delle norme internazionali per la protezione dei diritti umani. In ultimo, l'art. 31 pone in capo agli Stati membri la responsabilità della diffusione di tali statistiche di cui deve essere garantita l'accessibilità, in particolare, agli stessi disabili.

L'importanza di un sistema di informazione statistica e di raccolta dati per valutare i risultati delle politiche per la disabilità e per sviluppare nuove azioni è riconosciuta anche nell'ambito dell'Unione europea attraverso atti di soft law, non aventi quindi carattere vincolante, che hanno portato, tuttavia, al consolidarsi di una forte attività di indirizzo. Essi si inscrivono in un quadro più generale nell'ambito del quale possono ricondursi gli strumenti normativi europei adottati a sostegno delle statistiche nei settori della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro aventi rilevanza anche con riferimento alla condizione di disabilità come il Regolamento (CE) n. 1338/2008 adottato il 16 dicembre 2008 dal Parlamento europeo e dal Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Un importante canale di finanziamento attraverso cui gli Stati membri possono raggiungere più facilmente gli obiettivi fissati dall'art. 31, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è costituito a livello di Ue dal programma di finanziamento per l'occupazione e la solidarietà sociale Progress istituito con la Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006. Tra gli obiettivi generali che il programma Progress si prefigge di raggiungere attraverso l'erogazione del finanziamento dell'UE vi è, infatti, quello di sostenere l'elaborazione di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni.

1.2 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Di seguito si forniscono alcune notizie in merito ai principali provvedimenti normativi e sentenze nazionali entrati in vigore nel periodo di riferimento della presente relazione (annualità 2006, 2007 e 2008).

1.2.1 ANNO 2006

Legge del 27 gennaio 2006, n. 22". Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche." Diritti civili e umani: La nuova norma ammette, per la prima volta, la possibilità di voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (a titolo di esempio, le persone che utilizzano permanentemente un respiratore). La disposizione fissa poi le condizioni per l'accesso a

tale esercizio del diritto di voto, oltre alle competenze di Comuni e Presidenti di seggio.

Legge del 20 febbraio 2006, n. 95 "Nuova disciplina a favore dei minorati auditivi." La norma ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" sia sostituito con l'espressione "sordo". La medesima disposizione ha modificato la precedente definizione di "sordomuto", sostituendo l'articolo 1, comma 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: "Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio".

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri -23/02/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289." Il decreto, in applicazione del l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissa nuove modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap. Gli accertamenti, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, deve recare l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Gli accertamenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto.

Il decreto prevede inoltre che in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, sono elaborate le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Infine, l'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, (articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità.

Legge del 1 marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni." La norma trae origine da direttive dell'Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone. La direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 (recepita dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215) richiama formalmente il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, (recepita dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216) fissa anche alcuni punti fermi per la parità di trattamento in materia di lavoro, mentre l'articolo 81 del Trattato sulla Costituzione per l'Europa, che vieta chiarissimamente qualsiasi tipo di discriminazione derivante, tra le altre cose, anche sulla disabilità oltre che sul "sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale."

L'articolo 1 precisa la disposizione non riguarda le discriminazioni delle persone con

disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro per le quali rimangono vigenti le disposizioni del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L'articolo 2 del disegno di legge approvato illustra quali siano i comportamenti da considerare discriminatori distinguendo fra discriminazione diretta e indiretta.

La discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga. La discriminazione è indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Rappresentano poi discriminazione tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante, il cosiddetto mobbing, oltre che a ledere la loro dignità e la libertà.

Le misure previste dalla norma per contenere o sanzionare i comportamenti discriminatori sono di natura giurisdizionale, consistono cioè in una maggiore tutela di chi ricorre contro situazioni discriminatorie. Il Legislatore riprende le disposizioni di tutela giurisdizionale già previste dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998) che si affiancano a quelle ordinarie previste dal Codice Civile.

L'articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998, prevede che "in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevede la possibilità di agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere un'ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale." In caso di accoglimento, i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. Una sanzione penale è irrogata in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro). Lo stesso articolo ammette la possibilità per il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, di dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Ora queste disposizioni si estendono anche agli episodi di discriminazione che riguardano le persone con disabilità.

Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge introduce un elemento tecnico che consente al Giudice di valutare gli elementi indizianti nei limiti dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile che prevede che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice che deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il Giudice ha quindi una maggiore discrezionalità di giudizio nella valutazione delle "prove". Il ricorrente (il disabile, quindi) è maggiormente avvantaggiato nella produzione degli elementi probatori di fatto che devono comunque essere "gravi, precisi e concordanti". Nel caso di esito favorevole al disabile il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, se ancora sussiste, e adotta ogni altro provvedimento per rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro un dato termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

È anche prevista una ulteriore modalità di riparazione del danno. Il giudice infatti può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta "su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato" a spese del soccombente.

L'ultimo articolo della norma prevede che la persona disabile possa farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti che verranno individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione. Le stesse associazioni e gli enti possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Sono altresì legittimate ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori quando questi assumano carattere collettivo e quindi, ad esempio, ricorrere al giudice amministrativo (il TAR) contro le delibere regionali o degli altri enti locali o pubblici.

Legge del 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione." All'interno dell'articolo 6 è inserita anche una precisazione che riguarda il personale della scuola. Di norma (art. 399 del decreto legislativo 297/1994) i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. Fino all'approvazione della norma, per questa indicazione l'unica eccezione riguardava i docenti con handicap superiore ai due terzi (art. 21, legge 104/1992). La nuova legge estende l'eccezione anche ai docenti che assistano un familiare con handicap grave (art. 33, comma 5).

L'articolo 6 della nuova norma introduce alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. Alle Regioni è data facoltà di adottare disposizioni per semplificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. Con questa indicazione il Legislatore promuove un superamento di alcuni ostacoli burocratici, primo fra tutti quello delle ripetizioni delle valutazioni medicolegali. La nuova norma suggerisce l'unificazione delle diverse visite di accertamento in modo da evitare un sovraccarico per la Pubblica Amministrazione ed un disagio per il cittadino. Il comma 3 dello stesso articolo, tenta di affrontare un problema datato: quello della ripetizione delle visite di accertamento negli anni anche per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.

Questa indicazione raccoglie, parzialmente, le istanze più volte espresse dalle Associazioni. La norma sostituisce l'articolo 97 della legge 388/2000, peraltro mai applicato, con una nuova disposizione che prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

La norma prevede che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Lo stesso decreto dovrà indicare la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione. Il decreto è stato approvato il 2 agosto 2007. L'ultimo comma riguarda i malati oncologici per i quali viene previsto un iter di accertamento accelerato.

Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)". La Finanziaria introduce una modificazione alle disposizioni relative ai congedi retribuiti di due anni riservato i genitori di persone con handicap (o ai fratelli o sorelle conviventi nel caso i genitori siano deceduti

o totalmente inabili). Il comma in questione prevede che se un lavoratore fruisce dei congedi retribuiti per un periodo inferiore ai sei mesi, potrà fruire di giorni di ferie (attenzione: non retribuiti, né coperti da contribuzione figurativa) in numero pari a quelli che avrebbe maturato in identico periodo se avesse effettivamente lavorato.

Come si potrà notare, è una misura irrilevante sotto l'aspetto pratico. Flessibilità dell'orario di lavoro: la Manovra corregge parzialmente anche l'articolo 9 della legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) nella parte relativa alla flessibilità degli orari di lavoro.

L'articolo, ora modificato, prevedeva la possibilità di sostenere economicamente quelle imprese che attuino, attraverso accordi specifici, progetti di flessibilità dell'orario di lavoro, part-time, telelavoro per quei dipendenti che abbiamo maggiore necessità di sostegno familiare (esempio, minori nel nucleo). Nel nuovo testo, fra le azioni positive, sono previsti anche "interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

Il telelavoro, il part-time, la flessibilità in generale non sono comunque un diritto, ma una opportunità che lo Stato sostiene nel caso in cui le aziende intendano adottare accordi specifici. Contributi e aiuti economici: Consumi energetici: nel testo è prevista la costituzione di Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali. Questo Fondo sarà destinato anche finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia (riscaldamento e energia elettrica) per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili. Il Fondo sarà disciplinato da uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.

L'articolo 1 comma 605 ha introdotto novità circa i criteri per l'individuazione dei posti per le attività didattiche di sostegno e sulla formazione delle classi. In attesa dei decreti ministeriali applicativi di tale innovazioni si prevede:

"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4; si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) e l'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi".

Con la finalità di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali

da garantire su tutto il territorio nazionale (articolo 1, comma 1264): con riguardo alle persone non autosufficienti, la Manovra Finanziaria ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) con la finalità di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Gli atti e i provvedimenti relativi all'utilizzazione del Fondo saranno adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (legge 281). 5 per mille per il volontariato: La Finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell'imposta sui redditi alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.

All'interno delle diverse misure che hanno rimodulato l'imposizione sui redditi (Irpef) e le relative detrazioni e deduzioni (art. 1, comma 6) è prevista una norma che riguarda le persone con disabilità a carico del contribuente. Prima della norma era in vigore il regime della deduzione per carichi di famiglia, cioè è possibile dedurre dal reddito lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i familiari a carico. La nuova Finanziaria reintroduce, il precedente sistema della detrazione: si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico. È prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La Finanziaria interviene anche a proposito delle note agevolazioni di cui possono fruire le persone disabili nell'acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità (art. 1 commi 36 e 37). L'intento è quello di evitare elusioni. La legge Finanziaria precisa che: "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti."

Si prevede infine la deduzione delle spese di assistenza (articolo 1, comma 319), per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

1.2.2 ANNO 2007

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi 07/03/2007 "Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari."

L'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili siano rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, secondo la tabella 1 allegata alla medesima legge n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l'Inps elabori le tabelle contenenti gli importi della prestazione.

Tuttavia l'effetto della rideterminazione delle tabelle ha comportato una disparità di

trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb. 14 e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabelle 11 e 12). Intento del decreto è, quindi, rimuovere la disparità di trattamento: a parità di reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti inabili devono beneficiare di un importo degli assegni quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri -30/03/2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Inps". Il decreto rende operative le indicazioni della Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Questa prevede (art. 10) il trasferimento all'Inps delle funzioni di verifica sulle procedure di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo attribuite precedentemente al Ministero dell'economia. Il decreto, quindi, trasferisce formalmente le competenze e le funzioni, il personale e le risorse economiche per la gestione della nuova funzione. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 26 maggio 2007, ma già il Ministero dell'economia e delle finanze, con Circolare 759 del 29 marzo 2007, ha fornito indicazioni e modalità operative alle proprie Commissioni di verifica. Il decreto precisa, altresì che dal primo aprile 2007 tutti i verbali devono essere trasmessi, dalle Commissioni delle Aziende Usl, non più Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia, agli uffici Inps di riferimento.

Sentenza - Corte Costituzionale 18/04/2007 n. 158 "Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)". L'art. 42 del Decreto legislativo 151/2001 prevede l'opportunità per i genitori di persone con handicap grave di fruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile. Una opportunità che si aggiunge, pur in modo alternativo, a quella dei tre giorni di permesso mensile retribuito. La norma originaria prevede che tale congedo di due anni spetta anche ai fratelli o alle sorelle delle persone con handicap grave certificato, dopo la scomparsa di entrambi i genitori. La Corte Costituzionale è già intervenuta su tale agevolazione con la Sentenza 233/2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quell'articolo (il 42 del D.Lgs. 151/2001) nella parte in cui prevedeva che per la concessione del congedo ai fratelli o alle sorelle entrambi i genitori dovessero essere deceduti. La Corte decretava che il congedo doveva essere concesso, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile, anche nel caso in cui i genitori fossero totalmente inabili. La sentenza 158 del 18 aprile 2007 (depositata l'8 maggio), la Corte Costituzionale si esprime ancora su un'altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42, su un aspetto di impatto molto superiore: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave. La norma, come noto, esclude questa opportunità: il coniuge non può fruire dei due anni di congedo retribuito e la Corte censura in modo netto questa esclusione. Afferma la Corte: "La norma censurata (...) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod.

civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine." Con queste premesse, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. Per effetto della sentenza i congedi retribuiti biennali devono essere concessi anche al coniuge.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 21/06/2007 "Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni." Il decreto, in applicazione legge 1 marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" (in particolare gli articoli 3 e 4), fissa i criteri per l'individuazione delle Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1 marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e che quindi siano in possesso di requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire.

Enti ed associazioni devono essere costituiti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni; essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro; non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attività dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale; non essere stati dichiarati falliti o insolventi; non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale. In decreto fissa le modalità di presentazione delle domande che vengono valutate dal Ministero e devono essere riconfermate ogni due anni.

Legge del 29 novembre 2007, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale". L'articolo 44, in attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, riconosce ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario una tantum. È, inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico.

L'articolo 45 integra di 25 milioni il Fondo per le politiche sociali per il piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (previsto dall'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'articolo 20 estende la concessione del 5 per mille IRPEF alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. L’articolo 2, commi 413 e 414) interviene modificando la precedente normativa che prevedeva esplicitamente deroghe nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno nei casi di alunni con disabilità particolarmente gravi. Secondo la nuova norma il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.

Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 22, del 26 febbraio 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; ha dichiarato, inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 2 comma 474, istituisce presso il Ministero dei Trasporti un nuovo “Fondo per la mobilità dei disabili” che è destinato a finanziare “interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano”. Non si tratta di interventi per la piena accessibilità al trasporto pubblico in condizioni di pari opportunità, ma piuttosto di interventi per carrozze ferroviarie (alcune già esistenti) usate prevalentemente per i pellegrinaggi gestiti da alcune associazioni. Il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro nel 2008, e altri 3 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, ma vi possono confluire donazioni e sponsorizzazioni di privati o aziende.

La legge Finanziaria interviene altresì sul Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) rivedendo in modo più favorevole le disposizioni a favore dei genitori adottivi e affidatari. Con le nuove regole il congedo di maternità (5 mesi) può essere fruito dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo; nel caso di adozioni internazionali viene ammessa la concessione anche prima dell’ingresso in famiglia nel periodo di permanenza all’estero dei genitori adottivi o affidatari per lo svolgimento delle pratiche burocratiche o di incontro con il minore. Del congedo di maternità può fruire in alternativa anche il padre. Il congedo parentale, invece, potrà essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore entro 8 anni dall’ingresso nel nucleo, entro la maggiore età.

La Finanziaria estende l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui cellulari anche ai sordi. In precedenza spettava solo agli invalidi ad “entrambi gli arti inferiori” e ai non vedenti. Politiche sociali: La legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) aveva istituito il Fondo per le non autosufficienze, per supportare a livello locale l’assistenza a persone con grave dipendenza assistenziale. La legge Finanziaria per il 2008, all’articolo 2 comma 465, ha incrementato di 100 milioni di euro la dotazione per quest’anno che quindi sale a 300 milioni. Per il 2009 il Fondo sarà di 400 milioni di euro. Viene confermato lo strumento del 5 per mille Irpef pur limitando la spesa massima a 380 milioni di euro. Nel testo approvato sono presenti anche misure che dovrebbero rendere più rapida ed efficace la definitiva erogazione del 5 per mille alle associazioni.